

Il ribasso "sbagliato" nella compilazione dell'offerta non può essere considerato mero errore materiale

Nelle procedure di evidenza pubblica che si svolgono mediante la presentazione telematica dell'offerta l'errore nella compilazione dei *form* da parte dell'operatore economico non è scusabile.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2372 del 12 marzo 2024, a conferma della sentenza di primo grado del TAR Lazio, Latina, n. 634/2023, stabilisce che:

- nelle gare telematiche, essendo il concorrente a conoscenza delle modalità e della tempistica della procedura, eventuali errori devono essere dallo stesso sopportati;
- all'impresa che partecipa a pubblici appalti è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media: una diligenza che non riguarda solo l'esecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche, tra cui, in primo luogo quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara (Cons. Stato, n. 448 del 2022).;
- la Commissione di gara ha correttamente operato nel procedere alla lettura dei "dati economici" presenti all'interno della busta offerta economica e, quindi, non solo del ribasso espresso in lettere e, solo l'esito di tale valutazione, deve procedere alla formazione della graduatoria attribuendo al ricorrente il minor ribasso che lo ha collocato al secondo posto.

Inoltre la pronuncia in rassegna specifica che non è considerato errore materiale l'indicazione di un ribasso asseritamente errato se non c'è divergenza con l'importo contrattuale netto offerto presente nei vari moduli di gara compilati dall'operatore economico, ritenendo, in un quadro unitario, palese la sua volontà, stante inoltre l'esigibilità di una diligenza specifica richiesta a tutti coloro che partecipano a pubblici appalti.

Nella fattispecie, una società, classificatasi seconda nella graduatoria finale di una procedura negoziata per l'affidamento di lavori pubblici, con l'applicazione del criterio del prezzo più basso, indetta da una stazione appaltante, attraverso il proprio portale telematico, ha chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione disposta a altro operatore economico, sostenendo l'illegittimità per violazione della *lex specialis* di gara.

La ricorrente, nel file riepilogativo dell'offerta, generato automaticamente dal sistema telematico, aveva indicato, per mero errore materiale, una percentuale di ribasso in cifre diversa da quella inserita, in lettere e in cifre, nel modulo di offerta, predisposto dalla stazione appaltante, lamentando che la stessa, contrariamente a quanto stabilito nella lettera di invito, ha attribuito prevalenza all'offerta in cifre del modulo di sistema.

Secondo l'appellante, l'aggiudicazione così disposta era, conseguentemente, il risultato di un errore della stazione appaltante, che ha considerato l'erroneo ribasso percentuale formulato all'interno di un file (il quale non ha, tra l'altro, natura di atto vincolante).

Il Consiglio di Stato, condividendo la ricostruzione interpretativa del TAR, ha confermato la correttezza dell'operato dell'ente, asserendo che il ribasso offerto solo in cifre non è affetto da mero errore materiale, perché se applicato all'importo a base d'asta, è l'unico del tutto congruente con l'importo contrattuale netto indicato in entrambi i moduli dal ricorrente.

Applicando la diversa percentuale di sconto, seguono valori effettivi dell'offerta non in linea con l'importo contrattuale trascritto.

La percentuale di ribasso e l'indicazione del valore contrattuale, sono elementi che devono necessariamente essere unitariamente considerati, pena l'indeterminatezza dell'offerta con conseguente esclusione dalla procedura di gara.

Richiamando la precedente giurisprudenza, la sentenza in esame afferma che può configurarsi un errore materiale esclusivamente *«un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d'offerta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento pena altrimenti l'inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell'offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti»* (Consiglio di Stato, sezione V, 15 novembre 2022 n. 10002); circostanze che non ricorrono nel caso di specie, essendo palese la volontà dell'offerente.